



## COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.
DEL 26.03.2018	

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **19,08** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **20/03/2018** prot. **3829**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Mario Fadda nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Fadda Mario	X	
2	Deiana Efisio		X
3	Delogu Luciana	X	
4	Farci Basilio	X	
5	Farci Giovanni Luigi		X
6	Fogli Ennio	X	
7	Ghironi Sebastiano	X	
8	Melis Antonio	X	
9	Melis Elisabetta	X	

		P	A
10	Mudu Gianluca	X	
11	Orrù Maria Orfea	X	
12	Pedditzi Pasquale	X	
13	Podda Orlando		X
14	Serra Giovanna Maria	X	
15	Spano Gualtiero	X	
16	Uccheddu Maria Rita	X	
17	Vacca Mariocristian	X	
	Totali:	14	3

Partecipa il Vicesegretario Comunale **Enrico Ollosu**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe sopprese;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**VISTI** inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTO** il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina altresì il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30-04-2016, immediatamente eseguibile e ss.mm;

**RICHIAMATO** in particolare i seguenti articoli del Regolamento, i quali stabiliscono:

- ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art.28):
- un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 25);

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 1 in data 31-03-2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, sono state confermate le aliquote deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28-08-2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,6‰
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Abitazioni tenute a disposizione	0,6‰
Fabbricati rurali strumentali	0,6‰
Beni-merce	0,6‰
Altri immobili	0,6‰
Aree Fabbricabili	1‰

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte

*in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

**VISTA** la propria deliberazione della seduta odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote IMU anno 2018

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	3 %o
Immobili concessi in uso a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza (solo categorie A/2, A/3 e A/4).	4,6 %o
Immobili locati con contratti registrati	8,6 %o
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	ESENTI
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	3 %o
Immobili appartenenti alle categorie catastali C1 C3 e A10 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa.	7 %o
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,6 %o
Aree Fabbricabili	8,6 %o
Altri fabbricati	10 %o

**VISTA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**RITENUTO** quindi di confermare le medesime aliquote dell'anno 2017 ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018 , nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,6‰
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Abitazioni tenute a disposizione	0,6‰
Fabbricati rurali strumentali	0,6‰
Beni-merce	0,6‰
Altri immobili	0,6‰
Aree Fabbricabili	1‰

**VALUTATO** che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi saranno previsti in via provvisoria per l'anno 2018, come sotto riportati:

Illuminazione pubblica	€. 75.000,00
Ambiente e verde pubblico	€. 25.000,00
Viabilità	€. 44.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 144.000,00</b>

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è*

*sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTO** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**VISTA** la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

**VISTO** il parere dell'organo di revisione economico finanziaria (Verbale n. 5/2018), rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 in data 21-02-2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI:**

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**UDITE:**

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
- la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
- il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – Podda Orlando), astenuti n. 5 (Delogu Luciana – Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian), votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0.

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018 dando atto che si confermano le medesime aliquote dell'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,6‰
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0
Abitazioni tenute a disposizione	0,6‰
Fabbricati rurali strumentali	0,6‰
Beni-merce	0,6‰
Altri immobili	0,6‰
Aree Fabbricabili	1‰

**DI STABILIRE** in €.144.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali stimate:

Illuminazione pubblica	€. 75.000,00
Ambiente e verde pubblico	€. 25.000,00
Viabilità	€. 44.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 144.000,00</b>

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

**DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Tributi.

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Deiana Efisio – Farci Giovanni Luigi – Podda Orlando), astenuti n. 5 (Delogu Luciana – Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Mudu Gianluca – Vacca Mariocristian), votanti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0.

### **DELIBERA**

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**

**F.to rag. Mario Fadda**

**Il Vicesegretario Comunale**

**F.to Enrico OLLOSU**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
	Maracalagonis, li 07/03/2018 <b>Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario</b> F.to Enrico Ollosu
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
	Maracalagonis, li 07/03/2018 <b>Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario</b> F.to Enrico Ollosu

**PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 19/03/2018

**Il Segretario Comunale**  
Enrico Ollosu

**Il sottoscritto Segretario comunale**, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 30/03/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 535 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 4522 del 30/03/2018);

Maracalagonis, li 30/03/2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Enrico Ollosu

**Il sottoscritto Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da **26/03/2018**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, li 30/03/2018

**Il Vicesegretario Comunale**  
F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Maracalagonis, li 30/03/2018

Si trasmettono in allegato i verbali in oggetto.

Cordiali saluti

Dott.ssa Roberta Manca

MA 6  
RM



# **COMUNE DI MARACALAGONIS**

## **Provincia di Cagliari**

### **PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 5/2018**

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
PER L'ANNO 2018

Il sottoscritto revisore di conti

- Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2018, relativa all'approvazione delle tariffe TASI per l'anno 2018;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile,

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di delibera riguardante l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TASI per l'anno 2018.

Maracalagonis, 26 febbraio 2018

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Roberta Manca

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/02/2018 alle ore 11:36:24 (+0100) il messaggio "VERBALI PIANO FINANZIARIO - TARIFFE" è stato inviato da "roberta.manca@legalmail.it" indirizzato a:

protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

enrico.ollosu@comune.maracalagonis.ca.it

mario.fadda@comune.maracalagonis.ca.it

segretario@comune.maracalagonis.ca.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 78BDB89F.00DB3AC2.D1AF5651.DFA93F11.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 26/02/2018 at 11:36:24 (+0100) the message "VERBALI PIANO FINANZIARIO - TARIFFE" was sent by "roberta.manca@legalmail.it" and addressed to:

protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

enrico.ollosu@comune.maracalagonis.ca.it

mario.fadda@comune.maracalagonis.ca.it

segretario@comune.maracalagonis.ca.it

The original message is attached.

**Message ID:** 78BDB89F.00DB3AC2.D1AF5651.DFA93F11.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <postacert tipo="posta-certificata" errore="nessuno">
- <intestazione>
  <mittente>roberta.manca@legalmail.it</mittente>
  <destinatari tipo="certificato">protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it</destinatari>
  <destinatari tipo="esterno">enrico.ollosu@comune.maracalagonis.ca.it</destinatari>
  <destinatari tipo="esterno">mario.fadda@comune.maracalagonis.ca.it</destinatari>
  <destinatari tipo="esterno">segretario@comune.maracalagonis.ca.it</destinatari>
  <risposte>roberta.manca@legalmail.it</risposte>
  <oggetto>VERBALI PIANO FINANZIARIO - TARIFFE</oggetto>
</intestazione>
- <dati>
  <gestore-emittente>InfoCert S.p.A.</gestore-emittente>
- <data zona="+0100">
  <giorno>26/02/2018</giorno>
  <ora>11:36:24</ora>
</data>
<identificativo>78BDB89F.00DB3AC2.D1AF5651.DFA93F11.posta-certificata@legalmail.it</identificativo>
<msgid>&lt;1000569557.261831.1519641383110.JavaMail.jboss@vlijbwebmail005.print.infocert.it&gt;</msgid>
<ricevuta tipo="completa" />
</dati>
</postacert>
```